L'EREDITÀ GIURIDICA DI SAN PIO X

A CURA DI ARTURO CATTANEO

STUDIUM GENERALE MARCIANUM VENETIIS

MARCIANUM PRESS
VENEZIA
2006

La "mentalità giuridica" di Pio X nelle carte del suo Archivio particolare

Alejandro Mario Dieguez

La pubblicazione dell'Inventario dell'*Archivio particolare di Pio X* ha messo a disposizione degli studiosi un materiale archivistico in gran parte inedito che dovrebbe servire da base per una rilettura dell'operato di Papa Sarto libera da pregiudizi e lontana dalle polarizzazioni che spesso hanno contraddistinto le pubblicazioni sulla sua persona e sul suo operato[1].

Questo materiale di prima mano può costituire il punto di partenza per rivisitare l'immagine di un pontefice sul quale, come notava Gian Piero Favaro nel 1987 – «il tempo, la faziosità di certa storiografia e la devozione degli agiografi avevano steso una patina fino a falsarne alcuni tratti»[2].

Proprio perché prodotte dall'attività quotidiana e instancabile di Pio X (coadiuvato ma mai raggirato dai suoi segretari particolari), le carte della *Segretariola* ci aiuteranno a riscoprire – come scriveva Gianpaolo Romanato sempre nel 1987 – «il Pio X della storia e non quello del mito, il Pio X del governo e delle riforme ecclesiastiche e non quello della pietà popolare»[3].

Quasi complementare alla compilazione dell'Inventario, l'Archivio Vaticano, nelle persone del Prefetto dell'Archivio e di chi vi parla, sta ora ultimando la preparazione di un volume antologico intitolato *Le carte del Sacro Tavolo. Aspetti del pontificato di Pio X dalle carte del suo Archivio particolare*, che si spera possa offrire agli studiosi una visione molto precisa non solo delle problematiche che confluivano sul tavolo di lavoro del pontefice, ma anche dei meccanismi tipici dell'ambiente curiale dell'epoca.

Da questo lavoro, rivelatosi più impegnativo del previsto per l'enorme quantità di personaggi da annotare e di notizie da riscontrare, emergeranno aspetti particolari delle grandi riforme piane (come ad esempio quelle della musica sacra, del catechismo e dei seminari) e delle principali tematiche dello stesso pontificato (come la lotta al modernismo, le polemiche circa l'orientamento della stampa cattolica, gli studi biblici, i beni culturali, la vita religiosa, il culto dei santi e delle reliquie, i rapporti tra Chiesa e Stato in

[1] Alejandro Mario DIEGUEZ, *L'Archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario*, Città del Vaticano, 2003, pp. XXXII, 500.

[2] Gian Piero FAVARO, *Presentazione*, in *Pio X. Un papa e il suo tempo*, a cura di Gianpaolo Romanato, Edizioni Paoline, Milano, 1987, p. 5.

[3] Gianpaolo ROMANATO, *Introduzione*, *Ivi*, p. 7.

Italia); infine aspetti meno conosciuti della persona di Papa Sarto (come il suo rapporto con i vescovi da lui stesso eletti, la sua inesauribile beneficenza verso ogni tipo di bisogno, la fama di taumaturgo nata dal 1911 in poi e le sue relazioni con altri personaggi contemporanei di rilievo, alcuni dei quali godono oggi con lui l'onore degli altari).

Ma le carte della famosa *Segretariola* non esauriscono la possibilità di nuovi apporti documentari per il pontificato di Pio X. In un archivio, come quello Vaticano, soggetto a periodici e a volte imprevisti versamenti, il materiale documentario è in continuo aggiornamento. Apporti rilevanti potranno ancora scaturire dalle carte degli spogli di curia, in particolare dagli spogli di alcuni cardinali. Segnalo a questo proposito che P. Sergio Pagano, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, ha appena ultimato uno studio sul carteggio intercorso tra il card. Antonio Agliardi e il vescovo di Cremona Geremia Bonomelli, d'interesse per la storia politica italiana tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e per la storia della Chiesa, con riflessi sul pontificato di Pio X anche a riguardo del nuovo codice[4].

* * *

Per concludere questo mio breve intervento, dato il tema del convegno, passerei velocemente in rassegna alcune delle pratiche dell'Archivio particolare che ben testimoniano l'aspetto giuridico, inteso come governo pastorale della Chiesa, del pontificato di Giuseppe Sarto, esplicitato in un'infinità di minute, di appunti, di «menti» vergate di proprio pugno che rivelano come lui sentisse e affrontasse i problemi che arrivavano sul suo tavolo di lavoro.

Dalla lettura dei carteggi si può scorgere nitidamente quale fosse la «mentalità giuridica» o forse «l'esigenza giuridica» di un pontefice definito *curato di campagna* dai suoi detrattori ultra progressisti, ma che in realtà aveva maturato una competenza giuridica, amministrativa e pastorale di tutto rispetto, sin dagli anni della cancelleria vescovile di Treviso.

Significativo esempio della sua nota *insofferenza per le lungaggini burocratiche* (ricordiamo che da vescovo di Treviso la dispensa richiesta per una festa ad un dicastero romano gli arrivò in tempo utile per quella dell'anno successivo!) è quanto annota egli stesso circa l'stanza per una causa matrimoniale, inoltrata nel settembre del 1905 alla curia abbaziale di Subiaco, affinché fosse ripreso il processo e gli atti trasmessi al più presto alla Congregazione del Concilio. Pio X si vide arrivare come tutta risposta: «Detto processo, per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre, non è stato ancora istruito. Il tribunale diocesano però, cui incombe occuparsi delle cause matrimoniali, è

[4] Cf. Sergio PAGANO, *In tanta confusione di cose. Lettere inedite di mons. Geremia Bonomelli al cardinale Antonio Agliardi (1897-1914)*, in corso di stampa, nella «Collectanea Archivi Vaticani».

sempre costituito e sta ora trattando un altro processo di gran lunga più urgente di questo...». Al che di sua mano scrisse: «Si tenga conto della promessa; ma pare che in due anni e mezzo si potesse fare un processo, che importerà il lavoro di tre giorni»[5].

Deciso e forte era anche il suo senso della *disciplina ecclesiastica* e la conseguente esigenza del *rispetto della gerarchia*. La lunga vertenza dell'arcivescovo di Udine, mons. Pietro Zamburlini, con un suo parroco, lo fanno invocare al più presto la promulgazione del nuovo codice. Nel 1909 scriveva infatti all'arcivescovo, che dalla Congregazione del Concilio non otteneva soddisfazione:

> «Prendo parte vivissima al vostro giusto rammarico per l'inqualificabile condotta del Parroco di Mortegliano e per le misure troppo blande usate dalla S.C. del Concilio a di lui riguardo. Ma voi conoscete troppo bene il Diritto Canonico, che non dà man forte ai vescovi ed alle Congregazioni contro i Parochi se non in casi che si crederebbero impossibili; e quindi tranquillatevi nella coscienza d'aver fatto il dovere. Del resto parlerò ancora col Card. Prefetto e vedremo di studiare il mezzo per ridurre codesto capo strano a migliori consigli. Pregate poi il Signore che si finisca presto il Novum Codex Iuris canonici e si darà un po' di vita anche ai poveri Vescovi di fronte ai riottosi e ai pertinaci»[6].

Altro aspetto degno di nota è costituito da *alcuni casi, particolarmente complessi dal punto di vista giuridico*, in cui l'autorità del Papa veniva invocata per dirimere la questione e dalla cui soluzione traspare la sua competenza in materia.

Nel 1907, ad esempio, mons. Giuseppe M. Aldanesi, vescovo dimissionario di Cagli e Pergola, non riusciva ad ottenere l'*exequatur* governativo alla sua pensione sulle rendite della mensa vescovile assegnatagli con decreto della Congregazione del Concilio del 3 luglio 1906[7]. La vicenda era divenuta ingarbugliata perché sia il Regio economato di Bologna sia il Consiglio di Stato si erano manifestati contrari a qualunque concessione a causa dell'insufficienza delle rendite di quelle mense riunite. Pio X allora estese di proprio pugno una lettera a nome del vescovo indirizzata all'on. Enrico Galluppi (deputato al Parlamento per il collegio di Cagli e Pergola), che si era prestato come intermediario presso il Governo:

[5] Cf. ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 15, ff. 266r-269r.
[6] ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 62, f. 282r.
[7] Cf. ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 40, ff. 474r-491r.

«On. Signor Deputato
In seguito alla risposta del signor Ministro di grazia e giustizia in merito alla mia istanza, poiché ella è così buono da essermi avvocato, anche con pericolo di abusare della sua bontà, la prego di far presente a Sua Eccellenza il Ministro:
1. Che la Santa Sede appunto per le rendite meschine della diocesi di Cagli e Pergola ha in animo (purché non abbia contrario il Governo) di unire le due diocesi a quella di Urbino, liberando così per sempre il Fondo culto dalla corrisponsione di supplementi.
2. Che fa veramente meraviglia la informazione data al Ministro dal Regio Economato di Bologna, il quale già da tre anni percepisce tutte le rendite di Cagli e Pergola senza dare il più piccolo emolumento non solo al vescovo cessato, ma nemmeno all'amministratore apostolico che è l'arcivescovo di Urbino.
3. Che si manca non alla convenienza, ma alla giustizia negando perfino gli alimenti ad un vescovo che avendo sostenuto per tanti anni il peso di una diocesi, ridotto all'impotenza implora di essere sovvenuto non dal Governo, ma coi frutti di un beneficio che appartiene alla Chiesa.

Sarò a lei infinitamente grato se farà presente al signor Ministro queste ragioni e con viva gratitudine mi confermo, suo devotissimo obbligatissimo + Giuseppe M.a Aldanesi Vescovo»[8].

Ancor più significativo è il caso delle Visitandine di Venezia, che costrette a lasciare la secolare sede in questa città lagunare, dovettero costruire il nuovo monastero alle Corti di Treviso proprio negli anni in cui si vociferava di una nuova legge di incameramento dei beni degli ordini religiosi. Alla superiora era stato consigliato di stipulare un contratto fittizio di compravendita, consiglio che questa sottopose al Papa invocando una «sua preziosa decisione». Pio X fece rispondere a mons. Bressan, il 21 maggio 1909, scrivendo come quasi sempre la minuta di proprio pugno:

«Reverenda Madre: Il Santo Padre non intende bene il contratto espresso nella di lei lettera del 18 corrente e che si vorrebbe fare per assicurare il nuovo monastero di Treviso. Però se questo contratto è suggerito come sicuro da qualunque sorpresa dall'ottimo ingegnere Nicolò Piamonte e col consiglio di distinti avvocati, egli si rimette al loro giudizio. Sua Santità peraltro avrebbe preferito un altro modo di assicurazione. Il fondo resti pure in ditta della signorina Francesca Bianchini, che può provare legalmente di aver fatto l'acquisto colla eredità avuta dai suoi genitori. Ma siccome l'importo di questa eredità non era sufficiente a fabbricare il monastero, così o essa sola od altre insieme con lei hanno fatto un mutuo, coll'interesse da convenirsi, per esempio di lire 100 o 150 mila (col Banco di San Marco, o colla Cassa di Risparmio

[8] *Ivi*, f. 484r.

di Venezia, o di Verona, o di Milano) dando a garanzia della somma la ipoteca sul fondo e sull'intero fabbricato. Avuto il denaro con atto notarile da registrarsi lo si impiegherebbe precisamente nella fabbrica del monastero; e il mutuo dovrebbe essere riconosciuto da qualunque legge per quanto eversiva o diabolica. Questo sarebbe pel Santo Padre il mezzo più rassicurante. È vero che si dovrebbero pagare le tasse pel mutuo e gli annui interessi; ma, tenendo fermi i capitali fruttiferi del monastero, la differenza si ridurrebbe a qualche migliaio di lire, che si possono pagare allegramente perché senza preoccupazioni e timori per le conversioni, per le confische e per tutte le leggi di soppressione che si potessero fare».

La strategia era evidente: mettere i beni degli istituti religiosi sotto la tutela della stessa legge civile.

Pochi giorni ancora e la superiora tornava sull'argomento. Il 3 giugno scriveva nuovamente a mons. Giovanni Bressan – che a lei giustamente appariva come l'interlocutore nella questione senza sospettare il ruolo diretto svolto dal Papa – insistendo per seguire il consiglio favorevole alla fittizia compravendita.

Nuovamente Pio X scrive di proprio pugno la risposta a nome del segretario:

«Reverenda Madre: Il Santo Padre non contento del proprio giudizio sul progetto *compra-vendita* ha interrogato persone competenti in tale materia, le quali sono del suo medesimo parere. Oltreché infatti apparisce evidente anche ai più ingenui un contratto di sotterfugio, è un contratto nullo perché manca di data. – Ma noi la metteremo la data venti giorni prima della registrazione –. Benissimo, ma: 1°. Ma i testimoni potranno giurare che proprio venti giorni prima della sua morte la venditizia aveva firmato questo atto? – 2°. E per scrivere questa data dove troveranno l'inchiostro che sia dello stesso colore della scrittura? – 3. E la carta filigranata (almeno una volta) non segna in trasparenza la data dell'anno in cui fu fabbricata? – Insomma per finirla non si facciano cose, che non sieno in perfetta legalità, perché lasciano sempre dubbi e agitazioni anche per il pericolo, non solo di perder tutto, ma anche di incorrere nella legge penale. Il mutuo invece fatto dalla posseditrice del fondo insieme con altre in atto notarile costa certamente di più, ma è legale e sicuro».

Passa poi ad una serie di considerazioni tecniche sui costi dell'operazione e conclude:

«Finalmente, data la soppressione degli ordini religiosi, il governo metterà all'asta il fabbricato? – È appunto pel timore della soppressione che si fa il mutuo, che dovrà essere pagato o dal governo o da chi acquisterà il fabbricato. E dato pure che l'ordine religioso o chi per esso non sia acquirente del convento, potrà cercare un altro asilo avendo ancora (se pure diminuita di qualche cosa) intatta la sua dote (ASV, *Arch. part. Pio* X, b. 103, ff. 969r-670r)».

Purtroppo la superiora non seguì il consiglio del Papa e le conseguenze furono disastrose.

Vi sono infine delle pratiche che pur manifestando la sua perfetta conoscenza ed osservanza delle norme rivelano una *giusta elasticità nell'applicazione della legge*, frutto – riconosce lo stesso pontefice – dell'età e dell'esperienza «che ci inducono ad essere indulgenti».

Siamo nel febbraio 1910 quando mons. Paolo Carlo Origo, vescovo di Mantova, chiede alla Segreteria particolare due dispense: quella dall'impedimento per disparità di culto tra l'avv. Cesare Finzi, israelita, e la signora Odilla Mariotti, cattolica, e quella dall'astinenza per tutta la diocesi in occasione della festa patronale.

Con lettera autografa, Pio X accorda senza indugi la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, «onde possano celebrare in faccia la Chiesa il matrimonio», aggiungendo che «se ve ne fossero altri nelle stesse condizioni, mi scriva con libertà». E poi confessa:

> «Veramente quando ero a Mantova non ho mai voluto che la Curia chiedesse queste dispense per non far ebrea tutta la città; ed io stesso suggerivo agli sposi di fare direttamente la loro dimanda al Sant'Offizio, che poi esigeva il mio voto, e se non era zuppa, era pan bagnato. Ma adesso che tutti i giovedì vedo un filza interminabile di dimande, capisco che conviene allargare la manica, tanto più che l'età e l'esperienza ci inducono ad essere indulgenti».

Diverso invece fu il criterio seguito per la richiesta di indulto dal digiuno, visti i precedenti:

> «E per l'astinenza del venerdì 18 marzo si può avere la dispensa? Oh qui proprio non mi sento di essere indulgente dopo che il Sant'Offizio ha vuotato il sacco di tutte le misericordie pel digiuno; e spero che Ella stessa converrà che non la meritano i mantovani dopo lo scalpore per la traslazione della festa di S. Anselmo dopo le feste pasquali. Vogliono la festa in Quaresima? S'adattino alle leggi del digiuno e della astinenza, contenti del pesce, delle uova e dei latticini. Mi scusi questo piccolo risentimento e mi abbia...» (ASV, *Arch. part. Pio X*, b. 69, ff. 65-69).

Molti altri casi potrebbero essere citati a testimonianza della competenza e della mentalità giuridica del Papa che ha avviato la compilazione del Codice di Diritto Canonico promulgato poi nel 1917. Una attenta lettura, condotta da persona competente in questo ambito, potrà offrire risultati ancor più illuminanti.